

EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL'ELEZIONE DELL'ITALIA – art. 55 Codice Proprietà Industriale

EFFETTI DELLA DESIGNAZIONE O DELL'ELEZIONE DELL'ITALIA

art. 55 Codice Proprietà Industriale

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso (1).

(1) Articolo modificato dall'articolo 32 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016